

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il regolamento per la disciplina degli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, relativamente all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."



***Il Ministro dello sviluppo economico
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze***

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

VISTO l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che *“Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”*;

VISTA la nota n.... del... con la quale la Banca d'Italia esprime parere favorevole sul contenuto del decreto in oggetto;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha attuato l'articolo 12, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha definito le misure di cui al comma 9 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

RITENUTO, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, inizialmente e in via transitoria le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto, nonché gli importi e la relativa decorrenza, rinviando ad un successivo provvedimento per la definitiva attuazione;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

VISTO il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione atti normativi, nell'Adunanza dell'_____;

VISTA la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n..... del..... ;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

I. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) *carta di debito*: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;
- b) *circuito*: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
- c) *consumatore o utente*: la persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- d) *esercente*: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
- e) *fatturato*: l'importo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, o, in ogni altro caso, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
- a) *terminale evoluto di accettazione multipla*: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di venti euro per la vendita di prodotti o la prestazione di servizi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. In sede di prima applicazione l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati all'interno dei locali destinati allo svolgimento dell'attività di vendita o di prestazione di servizio, ed esclusivamente nel caso in cui il fatturato del soggetto che effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, dalle scritture contabili dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento, per la parte riferibile alle sole transazioni con consumatori o utenti, è superiore a 300.000,00 euro.
3. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite di cui al comma 2 è ridotto a 200.000,00 euro.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Con successivo decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le ulteriori modalità, nonché i termini e gli eventuali importi minimi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
2. Con il medesimo decreto può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE